

COMUNE DI FONTE NUOVA

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta n. 10 del 26/07/2004.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia

1. Il Comune di Fonte Nuova e' Ente Territoriale Autonomo entro l'unita' politica, sociale, economica della Repubblica Italiana ed e' titolare di poteri e funzioni proprie che esercita in conformita' con le norme dell'ordinamento giuridico Italiano; rappresenta unitariamente la comunita' di Fonte Nuova e ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il territorio del Comune, istituito su proposta di iniziativa popolare recepito dalla L. R. n° 25 del 5/10/99 secondo i limiti stabiliti dalla carta allegata alla legge; confina con i Comuni di Mentana, Guidonia, Sant'Angelo Romano e Roma.
3. La sede Comunale e' stabilita presso la casa Comunale dove si riunisce il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni ma in casi eccezionali e per particolari esigenze, tali organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previo parere della Conferenza dei Capigruppo.
4. Il Comune adotta Stemma, Gonfalone e Motto che saranno elaborati su concorso pubblico il cui esito e' valutato da apposita commissione consiliare.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco puo' disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.
La Giunta puo' autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Il Comune individua presso la propria sede un apposito spazio, specificatamente denominato e facilmente accessibile, destinato ad albo pretorio per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
6. Al fine di rendere effettivo il principio di trasparenza e pubblicita' a cui si ispira l'attivita' amministrativa del Comune, vengono previste ulteriori forme di pubblicita' con apposito regolamento, nonche' l'allocazione di idonee bacheche all'esterno della Casa Comunale.
7. E' strumento di comunicazione con i cittadini il Portale del Comune di Fonte Nuova.

Art. 2 Principi generali e finalita'

- 1) Il Comune si ispira, nella propria azione, a quanto indicato nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'assemblea generale delle nazioni unite il 16 dicembre 1948, secondo cui il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignita' di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
- 2) Il Comune attua la propria funzione politica e amministrativa con l'obiettivo di sviluppare un forte senso di appartenenza e conseguire una completa coesione sia sociale sia territoriale. Di promuovere sul suo territorio una cultura di pace e

- cooperazione internazionale e di integrazione razziale al fine di conseguire una completa coesione sia territoriale che sociale così da dare alla propria comunità una maggiore unione e una più forte identità e forte senso di appartenenza.
- 3) Il Comune promuove uno sviluppo del proprio territorio legato ad una visione organica degli spazi al fine di creare un ambiente idoneo alle esigenze di tutte le fasce di età della popolazione.
 - 4) Il Comune, nella propria attività di organizzazione e gestione del territorio nonché nell'attività amministrativa tutta, considera come valore assoluto il rispetto dell'ambiente in tutte le sue forme. All'interno del territorio del Comune di Fonte Nuova non è consentito l'insediamento di centrali nucleari.
 - 5) Il Comune favorisce l'iniziativa imprenditoriale e lo sviluppo economico della comunità locale nel rispetto dei principi della libera concorrenza; favorisce e promuove la creazione di infrastrutture finalizzate allo sviluppo industriale, artigianale, agricolo, turistico-commerciale e del terziario. Al fine di rendere effettiva l'azione di intervento sull'economia del paese istituisce una apposita "Consulta Permanente delle Attività Economiche" con specifici compiti di informazione, consultazione e promozione; nella consulta devono essere adeguatamente rappresentati gli operatori che esercitano attività produttive sul territorio; la Consulta sarà dotata di un proprio regolamento che stabilirà organizzazione, funzione e mezzi.
 - 6) Viene istituito presso il Comune uno specifico Albo delle Ditte e Imprese per la fornitura all'Ente di beni e servizi.
 - 7) Il Comune valorizza il lavoro in tutte le sue forme e favorisce la formazione e la qualificazione professionale al fine del raggiungimento della piena occupazione. Il Comune istituisce lo "Sportello per le Imprese" e tutela l'associazionismo.
 - 8) Il Comune considera tra gli obiettivi primari della sua crescita l'elevamento culturale della sua comunità ed opera anche con dotazione di risorse affinché sia reso effettivo il diritto allo studio, alla cultura, alla educazione permanente e promuove l'insediamento sul proprio territorio di istituti scolastici superiori favorendo altresì l'iniziativa privata; valorizza il proprio patrimonio bibliografico, storico ed artistico garantendone la piena e massima possibilità di fruizione.
 - 9) Il Comune riconosce la specificità della condizione giovanile e ne tutela gli interessi garantendone la libera espressione in tutte le sue forme anche concedendo spazi, strutture e tecnologie per poter esternare la propria personalità; il Comune favorisce l'iniziativa di enti privati che operano sulla realtà giovanile, al fine di rendere più incisiva e diretta l'azione dell'Ente e di enti privati. Sulla realtà giovanile viene istituita la "Consulta Giovanile" con compiti consultivi e propositivi e dotata di un proprio regolamento.
 - 10) Il Comune nel quadro di azioni preventive anche di carattere regionale e nazionale attraverso il Consultorio e la Scuola favorisce ai giovani:
 - a) l'informazione sulle tecniche anticoncezionali al fine di contrastare il ricorso all'aborto;
 - b) l'informazione igienico sanitaria al fine di limitare la diffusione di gravi malattie virali;
 - c) l'informazione e gli strumenti atti a evitare la diffusione dell'uso di droghe, del tabagismo e dell'alcolismo.
 - 11) Il Comune, in conformità con i principi posti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dalla Assemblea Generale dell'ONU in data 20 novembre 1989, tutela i diritti dei bambini e ne promuove il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio e alla formazione nella scuola, nella famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità.
 - 12) Il Comune, in attuazione della propria funzione sociale, valorizza il ruolo degli anziani ed orienta la propria politica in conformità con la specificità di tale condizione favorendone una diretta partecipazione alla vita amministrativa e culturale del paese. A tal fine promuove e sostiene le attività dei centri anziani dotandoli anche di locali idonei.

- 13) Il Comune riconosce la famiglia tradizionale fondata sul matrimonio quale elemento fondamentale dell'intero ordinamento e promuove politiche tese a dare sostegno e stabilità a tale istituzione; sostiene altresì le unioni stabili anche se non fondate sul matrimonio; il Comune promuove la tutela della vita della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi.
- 14) Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità tra sessi rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica di tutti nell'amministrazione della città; il Comune favorisce la piena e paritaria espressione di tutti i tempi della vita adeguando a questo scopo anche i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione; il Comune istituisce per il raggiungimento e il mantenimento dei suddetti obiettivi una Consulta Cittadina per i Tempi della Città e una Commissione per le Pari Opportunità tra sessi. Il Comune favorisce la costituzione della banca del tempo, anche attraverso i mezzi informatici comunali.
- 15) Il Comune riconosce l'esistenza di una società multietnica nel completo rispetto delle norme della Repubblica Italiana e garantisce il diritto ai soggetti di qualsiasi nazionalità residenti sul proprio territorio una diretta ed effettiva partecipazione alla vita pubblica e istituisce la Consulta dei cittadini stranieri quale strumento di effettiva partecipazione
- 16) Il Comune riconosce la specificità della posizione dei soggetti portatori di handicap e promuove azioni tese ad alleviarne il disagio personale; ad eliminare e rimuovere ostacoli sia materiali che culturali ostacoli alla piena integrazione sociale di tali soggetti e tal fine istituisce la consulta dell' handicap a cui partecipano tutte le associazioni del territorio che hanno finalità assistenziali e tutela dei diversamente abili.
- 17) Il Comune promuove il superamento degli squilibri economici, culturali, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito promovendo la solidarietà tra i cittadini con particolare riguardo ai bambini, agli anziani, ai poveri, agli stranieri e ai più svantaggiati, di qualsiasi nazionalità essi siano, con aiuti economici, con la defiscalizzazione e con la collaborazione con enti, istituti e associazioni a carattere sociale e di volontariato in funzione di un reale innalzamento della qualità della vita.
- 18) Il Comune riconosce quale momento fondamentale della vita dell'individuo la partecipazione ad associazioni di qualsiasi tipo e favorisce tali forme anche attraverso la promozione di forum comunali e sovracomunali; viene istituito un apposito albo delle associazioni con sede o operanti sul territorio e dotato di un proprio regolamento. Il Comune può erogare alle associazioni regolarmente iscritte all'albo, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa in relazione al programma delle attività. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura ,strutture, beni e servizi, in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. L'assegnazione delle risorse deve tener conto degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego e le attività svolte. Il Comune riconosce l'Associazione Banda Città di Fonte Nuova che per tradizione ed attività costituisce uno dei momenti di espressione della Comunità.
Compatibilmente con il proprio Bilancio sostiene l'attività della Banda in quanto rappresentativa dell'intera Comunità. La Banda Città di Fonte Nuova può essere costituita da più sezioni.
Il Comune riconosce e sostiene l'Associazione della Protezione Civile quale supporto degli eventi del territorio e degli impegni extraterritoriali a scopo umanitario e sociale.

19) Il Comune di Fonte Nuova in materia di Sport e promozione turistica si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- la promozione sportiva è realizzata di intesa con enti ed associazioni di promozione sportiva, attraverso la creazione dei servizi per lo sport, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria nonché la tutela degli impianti esistenti o da realizzare;
- lo "sport per tutti" inteso - secondo la definizione del Consiglio d'Europa - come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, che vanno dalla attività fisica ricreativa alla più alta competizione;
- la partecipazione delle società sportive alla programmazione e alla gestione dei servizi per lo sport;
- l'incentivazione dell'iniziativa privata.

Il Comune di Fonte Nuova promuove le attività Culturali, la fruizione del tempo libero ed il turismo. Il Comune, specialmente in quanto Ente in via di costruzione, tiene conto del supporto culturale sia in termini di formazione che di qualificazione, ma anche di fruizione dei beni culturali intesi nel senso più ampio, nonché della possibilità dei cittadini di arricchire, approfondire e migliorare il proprio livello culturale. Il sostegno alle attività di valorizzazione del patrimonio archeologico, naturalistico e paesistico del territorio comunale è impegno primario in quanto elemento di sviluppo. Il Comune è impegnato a sviluppare strutture pubbliche e private per sfruttare in modo armonico tutte le risorse offerte dal suo territorio e dare risposta alle richieste dei cittadini. Il Comune con l'obiettivo di ricordare la sua istituzione e rafforzare il senso di appartenenza stabilisce al 15 ottobre di ogni anno la festa di Fonte Nuova. Le associazioni culturali con il patrocinio e il finanziamento del Comune dietro presentazione di un progetto cureranno i festeggiamenti.

20) Il Comune contribuisce alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato.

21) Il Comune riconosce l'informazione quale importante diritto del cittadino e leva essenziale per garantire una partecipazione responsabile alla vita sociale e politica ed il pieno controllo dell'amministrazione. Il regolamento determina gli strumenti e le forme idonee a consentirne l'effettivo esercizio considerando come imprescindibile il ricorso alle nuove tecnologie ma in equilibrio con l'utilizzo della tradizionale stampa. Predisporre appositi spazi gratuiti per la comunicazione politica assegnati ai gruppi consiliari. Combatte l'inquinamento visivo e quindi sanziona pesantemente l'affissione abusiva. Il regolamento prevede forme e modi di traduzione dei documenti amministrativi in più lingue.

22) Il Comune riconosce l'importanza delle tradizioni popolari della propria comunità e ne valorizza il ruolo anche attraverso la redazione di un calendario annuale di manifestazioni. Il Comune con il suo patrocinio sostiene, compatibilmente con il proprio bilancio il carnevale di Fonte Nuova, la Sagra delle Rose, la festa del S. Patrono. Tali feste costituiscono un tradizionale momento di raccolta della comunità ed un'occasione di sviluppo socio economico in un più ampio quadro di valorizzazione delle risorse culturali e turistiche di Fonte Nuova. Il Comune considera le festività e le ricorrenze degli stranieri residenti sul proprio territorio quale elemento culturale della propria comunità.

23) Il Comune privilegia la consultazione con i comuni del territorio circostante per programmi e progetti di rilevanza sovracomunale; in conformità con il disposto dell'art. 4 del d.lgs. 267 del 18/08/2000 realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi di piani e programmi statali e regionali acquisendo l'apporto degli interessi operanti sul territorio, con particolare riferimento a quelli economici, sociali e culturali. Il Comune compatibilmente con le sue necessità mette a disposizione delle associazioni riconosciute, locali idonei a svolgere le attività statutarie. Il regolamento annesso all'albo delle associazioni prevede le modalità di

assegnazione. Il Comune, compatibilmente con le attività scolastiche, mette a disposizione delle attività sportive che ne facciano richiesta le palestre scolastiche.

24) Il Comune può, con delibera del consiglio comunale, gemellarsi con altre due città estere che abbiano affinità culturali.

25) Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, in particolare dei giovani e di tutti coloro i quali, ancora in età lavorativa, hanno perduto il lavoro, promovendo e sostenendo, fra l'altro, la cooperazione.

TITOLO II AZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art.3

Iniziativa popolare
ed iniziativa del singolo cittadino.

1. I cittadini esercitano la facoltà di iniziativa riguardo agli atti di competenza del consiglio comunale, presentando un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi le firme di non meno del 5% degli aventi diritto al voto corredate dagli estremi del documento di identificazione valido e raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito.

2. Il consiglio comunale delibera, nel merito del progetto di iniziativa popolare, entro tre mesi dal deposito. I primi tre firmatari del progetto o un esperto da loro delegato possono intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.

3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione comunale competente, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio Comunale

4. Le istanze, le petizioni e le proposte, presentate per iscritto, devono essere esaminate dalla Commissione Consiliare competente, che, sentita la relazione del Responsabile del Settore, deve esprimere un giudizio di ammissibilità, di rilevanza e di opportunità sul contenuto delle stesse. La risposta deve pervenire all'istante nel termine di giorni 30.

5. Il Responsabile dell'ufficio competente, qualora la relativa Commissione ritenga rilevante ed opportuna l'istanza, la petizione o la proposta, sentita la giunta comunale, comunica al cittadino istante o proponente, singolo od associato, l'atto amministrativo con il quale l'ente intende recepirlo.

Art.4

Referendum consultivo.

1. Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi, propositivi o abrogativi relativi ad atti generali di propria competenza, ad eccezione:

- a) del bilancio e del conto consuntivo;
- b) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- c) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) dei provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
- e) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.

2. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di carattere generale.

3. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

4. Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

Art.5 Referendum consultivo di iniziativa popolare

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta che rechi le firme di non meno dell'8% degli aventi diritto al voto corredate dagli estremi del documento di identificazione valido e raccolte nei quattro mesi precedenti.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:

- a) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- d) dei bilanci preventivi e consuntivi;
- e) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.

3. Qualora prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito. La discussione e le determinazioni sul risultato del referendum devono essere effettuate dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

Art.6 Disposizioni sul referendum

1. Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione ai cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

2. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno.

3. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.

4. I referendum non sono validi se non hanno partecipato al voto almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco.

6. I referendum previsti nel presente statuto non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art.7 Altre forme di consultazione popolare

1. Il Comune prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, dei piani e programmi generali riguardanti i vari settori dell'Amministrazione o prima di prendere decisioni o successivamente all'attuazione di provvedimenti.

La consultazione può avvenire, secondo le modalità previste dal regolamento, attraverso le seguenti forme:

- a) convocazione di apposite assemblee con la popolazione;
- b) convocazione di comitati, associazioni competenti in materia, al fine di acquisire pareri, proposte, valutazioni;
- c) realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione.

Art.8 Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni od ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 349/1986 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientale.
L'eventuale risarcimento è liquidato a favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art.9 Il Difensore civico

1. Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal comune.
2. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, dello statuto e dei regolamenti del comune.
3. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; in mancanza di tale risultato in prima e seconda votazione, verrà eletto a maggioranza dei votanti, entro una rosa di nomi indicati dalla conferenza dei capigruppo anche sulla base di proposte avanzate dalle associazioni riconosciute dal comune, visti e valutati i curricula richiesti; resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il consiglio comunale con propria norma regolamentare determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità. In ogni caso non possono accedere alla carica di difensore civico, i dirigenti dei partiti politici, coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di assessore e Sindaco nelle amministrazioni precedenti;
5. Il difensore civico cessa dalla carica:
 - a) alla scadenza del mandato triennale;
 - b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
 - c) in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
 - d) quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.
6. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.
7. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e del buon andamento:
 - a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;

b) in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'Amministrazione comunale, scaduto il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;

c) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;

d) sollecita la giunta o il sindaco, che hanno obbligo di provvedere, ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone, in ogni caso, il consiglio comunale;

e) riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.

8. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.

9. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

10. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità pari a quella prevista per l'incarico di Assessore.

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Organi del Comune

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

Art. 11 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune; le attribuzioni e competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale può essere convocato anche per via telematica.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale; il regolamento del Consiglio, in conformità con lo Statuto stabilisce modi, forme e termini del funzionamento del Consiglio Comunale; Esso dispone di propri servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti fissandone le modalità di organizzazione, utilizzo e gestione nel Regolamento consiliare; il Regolamento si informa al principio di tutela delle minoranze consiliari attribuendo a esse spazi rigidamente proporzionati alla consistenza numerica dei gruppi.
4. All'art. 42 del d.lgs n.267 del 18/08/2000 sono specificatamente individuati gli atti fondamentali e quindi soggetti all'approvazione del Consiglio; il Consiglio delibera i criteri generali considerati all'art. 48 comma 3 del d.lgs n.267 del 18/08/2000 in uno specifico documento di indirizzo e programmazione;
5. All'inizio di ogni consiliatura, entro il sessantesimo giorno dalla proclamazione degli eletti il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs n.267 del 18/08/2000, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; entro i trenta giorni successivi il Consiglio esamina il programma di governo e lo definisce sottoponendolo a votazione finale; all'uopo il Presidente del Consiglio convoca apposita seduta del consiglio stesso ove il Sindaco e gli Assessori riferiscono sullo stato di attuazione del programma e

- dei progetti da realizzare nel corso del mandato; il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee; la verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma di governo avviene entro il trenta settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio; il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
6. Al termine dell'esercizio il rendiconto dell'attività gestionale del Consiglio Comunale, reso secondo le norme previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio, rifluisce nel relativo rendiconto generale.
 7. Il Consiglio Comunale determina le garanzie di trasparenza e correttezza amministrativa e a tal fine gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento delle risorse necessarie al loro conseguimento.
 8. Le deliberazioni sugli atti fondamentali del Consiglio Comunale non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio le quali sono sottoposte a ratifica del consiglio stesso entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
 9. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione.
 10. Il Consiglio Comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, immediatamente dopo la convalida degli eletti, con la procedura stabilita nell'art. 21 del presente statuto; la prima seduta del consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del presidente del Consiglio.
 11. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
 12. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio approvato con le stesse modalità dello Statuto. Le sedute del consiglio sono valide se presenti la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente senza computare a tal fine il Sindaco il regolamento prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte; indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Capo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12

Diritti

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato; i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni proposta sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale; può formulare interrogazioni e interpellanze e mozioni, presentare ordini del giorno secondo quanto disposto nel regolamento del Consiglio.
3. Il consigliere ha diritto di ottenere e ricevere l'intera documentazione attinente alle proposte di deliberazione e le altre questioni poste all'ordine del giorno del consiglio Comunale o commissioni di cui fanno parte almeno 48 ore prima delle riunioni salvo casi particolari previsti dallo statuto e dal regolamento.

4. Ha diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nelle forme e modi disciplinati dal regolamento; e' vincolato al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge e quando le notizie in suo possesso riguardino persone.
5. Le indennità, il rimborso, le spese e l'assistenza in sede processuale per i fatti commessi in relazione all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge e dal regolamento; il "gettone di presenza riconosciuto ai Consiglieri Comunali può essere trasformato in una indennità secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Ogni Consigliere elegge domicilio presso la sede della casa Comunale.

Art. 13 Doveri del Consigliere

1. La presenza alle sedute del consiglio comunale deve essere effettiva come prevista da apposito regolamento.
2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
3. La mancata partecipazione senza giusto motivo a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare o a 6 sedute della Commissione di cui fa parte dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
5. Il consiglio è altresì competente a ritenere fondate le giustificazioni addotte e a disporre l'archiviazione dell'inizio dell'azione di decadenza. Nel caso in cui il consigliere trascorsi 15 giorni dalla notifica dell'avviso non faccia conoscere le sue giustificazioni, ovvero queste ultime non siano oggettivamente fondate, il consiglio pronuncia la decadenza procedendo alla automatica ed immediata surrogazione del consigliere decaduto.
6. E' fatto divieto al Sindaco, agli assessori di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso l'ente comunale.
7. Nel caso di sospensione di un consigliere, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 14 Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art.141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art.15 Il Consigliere Anziano

1. E' consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 40 comma 2 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. Il Consigliere Anziano svolge le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e qualora esso sia assente o rifiuti di presiedere il Consiglio, la presidenza di questo è assunta dal consigliere che occupa nella graduatoria di anzianità il posto immediatamente successivo.
3. Il Consigliere Anziano sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente stesso e del vice Presidente.

Art. 16 Gruppi Consiliari

1. Il Comune riconosce ufficialmente la formazione dei gruppi Consiliari.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 1 (uno) membro.
3. Ogni Consigliere comunica in forma scritta al momento dell'insediamento del consiglio la propria adesione ad un gruppo. Qualora il Consigliere decida di uscire dal gruppo a cui appartiene ha facoltà di aderire al gruppo misto o ad altro gruppo costituito o da costituire.
4. Il capogruppo e' scelto in seno al gruppo cui appartiene. Il gruppo provvede a comunicare in consiglio comunale o in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale la sua avvenuta nomina. In mancanza di elezione da parte del gruppo assume funzioni di capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza. Detta regola vale anche per il gruppo misto.
5. Ai gruppi Consiliari sono assicurati idonei spazi e strutture nonché supporti amministrativi necessari per l'espletamento delle loro funzioni.
6. E' istituita la conferenza dei Capigruppo ed è equiparata alle commissioni consiliari permanenti. Le funzioni della conferenza dei Capigruppo consiliari sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. La conferenza dei Capigruppo consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio ad essa compete:
 - a) di pronunciarsi su tutte le questioni che il Sindaco intende sottoporle, nonché su quelle indicate dal Presidente del Consiglio;
 - b) di coadiuvare il Presidente nella organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari ;
 - c) di esprimere pareri su questioni riguardanti la interpretazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
7. La Conferenza dei Capi gruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, predispose il calendario dei lavori del Consiglio Comunale e determina i tempi del dibattito da assegnare a ciascun gruppo.

CAPO III LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 17

Le Commissioni Consiliari

1. il Consiglio Comunale si avvale tramite apposita deliberazione di n. 7 Commissioni consiliari permanenti. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali con criterio proporzionale.

I Commissione: Urbanistica – edilizia privata – programmazione del territorio – PRG - Polizia edilizia – abusi edilizi – vigilanza edilizia – edilizia pubblica – salvaguardia ed utilizzo delle risorse ambientali - Toponomastica.

II Commissione: lavori pubblici – strade – fogne – depuratori – cimitero – acqua – illuminazione pubblica – Viabilità - ATER già IACP.

III Commissione: Bilancio – patrimonio – mutui – programmazione finanze – espropriazioni – economato – statistiche – Contabilità – Servizio Mobiliare – entrate

IV Commissione: Cultura – sport – tempo libero – politiche educative – turismo – spettacolo – biblioteca – archivio storico – politiche Giovanili e Associazionismo.

V Commissione: Attività Produttive - commercio – industria artigianato – agricoltura – trasporti - personale - Stato civile - servizi demografici - Affari generali - contratti - Polizia Urbana e Amministrativa.

VI Commissione: Sanità – igiene pubblica – Assistenza – servizi sociali ed handicap – Protezione civile - Ambiente - Nettezza urbana.

VII Commissione: Personale – CED.

2. le Commissioni Consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale; svolgono consultazione su temi di interesse generale e possono disporre l'audizione del sindaco, Assessori e Funzionari del Comune e di rappresentanti delle istituzioni e delle aziende comunali nonché delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato. Possono disporre ricerche e sondaggi presso la popolazione.
3. il regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina i poteri, l'organizzazione il funzionamento.
4. le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

Art.18

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale può costituire apposite commissioni speciali da definire con il regolamento del Consiglio stesso tra cui: Commissione delle elette – commissione per le pari opportunità – commissione di indagine.

Art. 19

Commissione di garanzia e controllo

1. Viene istituita la commissione di indagine e controllo con specifiche funzioni di controllo e garanzia sull'attività della pubblica amministrazione e sulla conformità di questa alle leggi, statuto e regolamenti. La commissione ha lo specifico compito di delineare i criteri per la giudicazione degli appalti, delle concessioni e per

l'iscrizione nell'albo delle ditte e nell'albo dei professionisti esterni di fiducia e dell'amministrazione e loro aggiornamento, nel rispetto dell'autonomia e del rapporto fiduciario dell'amministrazione, al fine di tutelare e garantire l'ente perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza e trasparenza.

2. La commissione è dotata di specifico regolamento.
3. La presidenza di detta commissione è attribuita alla minoranza consiliare.

Art. 20

Commissione statuto e regolamenti

1. La commissione permanente per statuto e i regolamenti interpreta, adegua e modifica lo statuto e i regolamenti comunali che saranno approvati dal Consiglio Comunale.

CAPO IV

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 21

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta di insediamento del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
2. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge nel suo seno il presidente a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati; contestualmente viene eletto il presidente vicario che subentra in caso di impedimento, assenza o vacanza del presidente ordinario; nel caso di esito negativo si procede immediatamente con altra votazione e se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza qualificata richiesta si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nell'ultimo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il numero più elevato di voti o il più anziano in caso di parità.
3. Non può essere eletto Presidente del consiglio il Sindaco neo eletto.

Art. 22

Poteri

1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti tra gli altri i poteri di convocazione e direzione lavori e delle attività del consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio in particolare:
 - a) rappresenta il consiglio comunale nell'Ente ;
 - b) convoca il consiglio fissando la data e l'ordine del giorno, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - c) riunisce il consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando, la particolare urgenza della trattazione;

- d) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal consiglio stesso su proposta del suo presidente, di ciascun consigliere e del sindaco;
- e) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- f) firma, insieme al segretario generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
- h) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- i) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- l) autorizza i consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori del capoluogo del comune ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute nonché le indennità di missione che competono in relazione alla trasferta del consigliere stesso;
- m) sovrintende alla autonomia finanziaria del consiglio comunale intesa a garantire il suo funzionamento nell'ambito di apposito stanziamento nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e nel relativo PEG;
- n) assicura una adeguata e preventiva informazione alla cittadinanza delle questioni sottoposte al consiglio e dell'attività amministrativa prodotta da quest'ultimo organo nel suo complesso;
- o) può essere delegato dal Sindaco a rappresentare il comune in cerimonie, manifestazioni pubbliche, mostre e celebrazioni nelle varie ricorrenze. L'autorizzazione di spesa compete alla giunta.
- p) stabilisce le riunioni del consiglio a porte chiuse.

Art. 23 Revoca

1. Il presidente e il vice presidente possono essere revocati dal consiglio comunale su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima, e sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del consiglio in numero non inferiore ad un quinto degli eletti, con il voto palese favorevole di dodici dei consiglieri assegnati incluso il Sindaco.

Art. 24 Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato, unitamente all'ordine del giorno, dal messo comunale e/o con qualsiasi altra forma tecnologica a tutti i consiglieri presso il proprio domicilio:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta in sessione ordinaria;

- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta straordinaria;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello della seduta stessa.
 3. Le sedute del consiglio comunale sono pubblicizzate attraverso avvisi pubblici contenenti l'ora, il luogo delle riunioni e l'ordine del giorno riportante gli argomenti in discussione.

Art. 25

Validità delle sedute

1. La seduta è valida quando è presente la metà dei membri dell'assemblea senza computare a tale fine il Sindaco.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quando si discutono deliberazioni concernenti direttamente persone, turbandone la riservatezza e negli altri casi stabiliti dal regolamento.

Art. 26

Votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la Legge, lo Statuto, il Regolamento, prescrivano diversamente.
2. Le votazioni hanno luogo con scrutinio palese salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

CAPO V LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27

Composizione e funzioni della giunta

1. La giunta presieduta dal Sindaco amministra il Comune predispone ed attua gli indirizzi generali di governo ed esercita le sue funzioni collegialmente deliberando a maggioranza, purché presente la maggioranza dei suoi membri.
2. La giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 7 (sette) assessori dallo stesso nominati; il Sindaco da la comunicazione della nomina nella prima seduta successiva alla sua elezione; in tale seduta procede anche alla comunicazione della nomina del vice sindaco.
3. Possono essere nominati Assessori coloro che sono in possesso di requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Il Sindaco nomina i componenti della giunta tra cui il vice Sindaco, favorendo la

- presenza di ambo i sessi, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Non possono far parte della giunta il coniuge ,gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e dei consiglieri. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. Gli assessori competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia edilizia privata e pubblica sul territorio comunale. Il Sindaco si fa rilasciare dagli assessori, prima della nomina, l'attestazione dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
5. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza o revoca; le dimissioni da membro della giunta sono presentate per iscritto al Sindaco e devono essere comunicate al Presidente del Consiglio entro 48 ore e sono irrevocabili; il sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva a quella dell'atto di revoca;
 6. La Giunta compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco o ai dirigenti del Comune; in particolare:
 - a) Assicura l'imparzialità' e il buon andamento dell'amministrazione;
 - b) Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e settoriali con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio consuntivo;
 - c) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio;
 - d) Da esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
 - e) Predispose lo schema del Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo che devono essere depositati nella segreteria del Comune almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;
 - f) Adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi fissati da quest'ultimo;
 - g) Delibera sulla assunzione di mutui già compresi nel bilancio;
 - h) Sceglie l'istituto di intermediazione finanziaria in occasione della emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) Adotta i provvedimenti di assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale in applicazione della disciplina giuridica e degli accordi di lavoro approvati con decreto del Presidente della Repubblica e con riferimento alle qualifiche formali rivestite e previste nella pianta organica e, per quanto concerne le assunzioni temporanee e straordinarie, nel rispetto degli eventuali limiti di legge;
 - j) Delibera in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o ai dirigenti nel rispetto delle modalità previste dal regolamento;
 7. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.

CAPO VI IL SINDACO

Art. 28

Il Sindaco e le funzioni

1. Il Sindaco è il vertice dell'amministrazione Comunale e ne è responsabile; esercita le funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge;

2. Al Sindaco è fatto divieto di ricoprire incarichi e di assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune di appartenenza.
3. Sottopone al Consiglio Comunale, per la relativa approvazione, la definizione, l'adeguamento o la verifica periodica dell'attuazione del programma di governo demandando ai singoli Assessori il compito di relazionare nell'ambito delle materie a ciascuno delegate di rispettiva competenza;
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché alla esecuzione degli atti; attribuendo incarichi e deleghe a progetto per esercitare tali funzioni, per specifici settori o singole materie, agli assessori, ai consiglieri comunali ed a cittadini che abbiano i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale a tale scopo, sentita la Giunta, impartisce direttive al direttore generale ove nominato o ai dirigenti in modo da assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo la legge e gli indirizzi del Consiglio Comunale e secondo le indicazioni attuative della Giunta;
5. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno; è tenuto altresì a convocare la Giunta entro 20 giorni quando ne faccia richiesta un assessore;
6. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale secondo i termini di legge e del regolamento;
7. Coordina e riorganizza gli orari dei pubblici esercizi e degli uffici pubblici ubicati nel territorio comunale sentita la competente commissione;
8. Rappresenta in giudizio il Comune previa autorizzazione da parte della giunta;
9. Assicura l'unitarietà dell'indirizzo della Giunta promovendo e coordinando l'attività dei singoli Assessori;
10. Vigila sul servizio di polizia municipale
11. Indice i referendum comunali.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

UFFICI E PERSONALE

Art. 29

Principi di organizzazione - criteri direttivi

1. Il Comune di Fonte Nuova riconosce il lavoro del proprio personale risorsa fondamentale al servizio della comunità locale, ne favorisce il miglioramento delle condizioni e lo sviluppo qualitativo.
2. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, nonché di distinzione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti agli organi di governo e ai dirigenti.
3. Gli uffici e i servizi Comunali, in conformità con l'art. 97 della Costituzione, assumono, come caratteri essenziali della propria azione, i criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità, conformandosi anche alle necessità di decentramento

sul territorio, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

4. L'ordinamento degli uffici e servizi e il conseguente assetto organizzativo si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) l'azione amministrativa assume quale fine l'erogazione di prodotti e servizi il cui parametro di efficacia è il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. Essa si sviluppa per programmi e progetti. A tale principio si conforma anche l'organizzazione del lavoro.
 - b) i compiti degli uffici e servizi sono in funzione degli obiettivi assegnati alle singole unità organizzative.
 - c) l'individuazione degli ambiti di responsabilità di ciascun operatore avviene in stretta connessione con la definizione degli ambiti di autonomia decisionale dei soggetti.
5. In applicazione dell'art.43 della legge 27 dicembre 1997 n.449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. Entro dodici mesi il comune organizza il proprio lavoro tecnico amministrativo secondo un manuale di qualità ed entro diciotto mesi ad ottenere la certificazione ISO.
6. Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità tra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - c) adotta, previo eventuale esame, con le organizzazioni sindacali, secondo le modalità di legge, tutte le misure per attuare le direttive della comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

-

Art. 30

Struttura dell'ente, organizzazione degli uffici e dei servizi

1. La struttura del Comune si articola in unità organizzative di diversa complessità finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
2. Gli uffici e i servizi del Comune si articolano in settori secondo quanto previsto dallo specifico regolamento; nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente finalizzata a garantire la massima efficacia di intervento.
3. Il settore può articolarsi in servizi ed anche in unità operative; possono essere previsti dal regolamento servizi ed unità operative autonomi.

Art. 31

Il regolamento

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e di servizi, in conformità con lo Statuto Comunale, e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, definisce i principi dell'organizzazione amministrativa del Comune e disciplina l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni dirigenziali e i metodi di gestione operativa.
2. Il regolamento provvede a determinare la dotazione organica del personale a livello generale dell'ente suddividendola unicamente per qualifiche funzionali e profili professionali; la determinazione della dotazione organica si fonda sulla base della rilevazione dei carichi funzionali di lavoro avendo riguardo al grado di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e alle tecniche di gestione e di formazione del personale;

Art. 32 Ordinamento del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di settore.
2. I dipendenti comunali, inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. I dipendenti sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza degli uffici e dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 33 Dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative e la gestione amministrativa.
2. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire attraverso contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza
4. In assenza delle relative figure, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 34 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge consulenza giuridico - amministrativa circa la legalità dell'azione amministrativa e la conformità di essa alle leggi, statuto e regolamenti.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente; il regolamento disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario e il Direttore Generale, ove nominato.
3. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto può essere prevista la figura del Vice – Segretario, al quale è assegnata la titolarità di un settore. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazioni.
4. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune e nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco; in particolare:
 - a) assiste il Sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con esso;
 - b) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c) roga tutti i contratti previsti dalla legge nell'interesse del Comune e ne tiene il repertorio;
 - d) fino alla nomina del Direttore Generale, il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività per garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - e) adotta in casi eccezionali e con dettagliata motivazione gli atti di gestione non di esclusiva competenza di un dirigente, necessari allo svolgimento delle sue funzioni;
 - f) qualora venga richiesto dal Sindaco, da un assessore o da un Consigliere, riferisce al Consiglio lo stato di funzionamento dell'ente e propone, sentiti i Dirigenti, le misure organizzative e gestionali occorrenti;
 - g) su esplicita e motivata richiesta del Sindaco può intervenire direttamente per l'attuazione di un provvedimento dell'ente in surrogazione del Dirigente in caso di inerzia o diniego ingiustificato di quest'ultimo; il Sindaco ne rende conto al Consiglio secondo le modalità stabilite nel regolamento;

- h) nel caso in cui sorgano conflitti o incertezze circa l'attribuzione delle competenze tra dirigenti il Segretario Comunale in assenza del Direttore Generale stabilisce le modalità per l'assegnazione delle stesse competenze con specifico e motivato atto di intervento;
- i) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e della Giunta esprimendo parere preventivo in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso della seduta.

Art. 35

Revoca del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco per violazione dei doveri d'ufficio.

TITOLO V SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

CAPO I AZIENDE SPECIALI

Art. 36

Aziende Speciali e Istituzioni

1. Il Comune eventualmente di concerto con altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuove lo sviluppo economico e civile della comunità ; le forme di gestione sono stabilite tassativamente dalla legge e sono improntate ai criteri di efficienza, efficacia, economicità.
2. L'esercizio dei servizi pubblici locali anche di rilevanza industriale avviene tramite aziende speciali e istituzioni secondo quanto previsto dal d.lgs 267/00; la scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.
3. Lo statuto delle Aziende Speciali è approvato dal Consiglio Comunale che determina gli obiettivi e le direttive su cui improntare l'azione dell'ente; i regolamenti sono deliberati dal consiglio di amministrazione ma sono sottoposti al Consiglio Comunale;
4. Organi delle aziende speciali sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore Generale al quale compete la responsabilità gestionale; il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri effettivi compreso il Presidente e da 2 membri supplenti;
5. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica e amministrativa per studi effettuati e funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private. Le nomine o le designazioni dei rappresentanti del consiglio vengono effettuate in modo da garantire la presenza della minoranza;
6. Prima della nomina degli amministratori il Consiglio Comunale detta, previa discussione, gli indirizzi gestionali cui dovranno attenersi i nominandi;
7. Il Sindaco può revocare gli amministratori con atto motivato che deve essere presentato al Consiglio Comunale;
8. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché , gli

amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale

CAPO II ISTITUZIONI

Art. 37 Istituzioni

1. Il Comune può provvedere alla gestione ed all'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi non aventi rilevanza industriale, mediante istituzioni aventi autonomia gestionale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento comunale.
3. Organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è costituito da cinque membri scelti anche fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano i requisiti per la nomina a consiglieri comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati.
Le nomine o le designazioni dei rappresentanti del consiglio vengono effettuate in modo da garantire la presenza della minoranza.
5. Non possono essere nominati coloro che siano già rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Sulla base degli indirizzi del consiglio comunale il sindaco provvede alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione.
7. Il consiglio di amministrazione nomina dal suo seno il presidente nella prima seduta. Egli rappresenta l'istituzione e cura i rapporti con gli organi comunali.
8. Alla revoca del presidente e dei membri provvede il sindaco su proposta dell'assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.
9. Con lo stesso atto il sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.
10. Il Direttore Generale è nominato dal sindaco

Art. 38 Partecipazione a Società

1. Il Comune di Fonte Nuova può partecipare a società di capitali aventi la forma di società per azioni, di diritto privato insieme ad altri soggetti pubblici o privati, per la gestione di beni e servizi pubblici. Il Consiglio Comunale fissa con propria deliberazione gli indirizzi per la partecipazione alla gestione della società, delegando alla loro attuazione il Sindaco. Il bilancio della società deve essere trasmesso per conoscenza ai consiglieri comunali e nella deliberazione di approvazione degli indirizzi per la gestione il consiglio comunale formula eventuali osservazioni e delega il sindaco o suo delegato alla partecipazione all'assemblea degli azionisti ad approvare lo stesso.
2. La trasformazione da azienda speciale in società per azioni è deliberata dal Consiglio Comunale
3. La deliberazione Consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla trasformazione o costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.

CAPO III INDIRIZZI VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 39 Controllo sugli enti

1. Il Consiglio Comunale determina le finalità e le direttive a cui devono attenersi gli enti del presente titolo.
2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sugli enti e riferisce annualmente secondo i termini stabiliti dal regolamento Consiliare l'attività svolta e i risultati conseguiti onde consentire al Consiglio Comunale di svolgere le proprie funzioni di controllo nel rispetto delle finalità e degli indirizzi approvati; a questo fine il Consiglio Comunale, attraverso Commissioni Consiliari Competenti, promuove sedute conoscitive.

TITOLO VI CONTROLLI

Art. 40 I Revisori dei Conti

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono disciplinate dal regolamento di contabilità, il quale individua le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Nel medesimo sono altresì previsti i sistemi e le procedure tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del comune ed i revisori.
2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione Economico-Finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi.
3. Sono disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, nonché i casi di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.
4. Le designazioni devono essere effettuate in modo da garantire la presenza della minoranza.

Art. 41 Regime dei controlli interni

1. Il Comune di Fonte Nuova attiva, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, i controlli interni previsti dall'art. 147 del t.u. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Comune al fine di migliorare i propri risultati favorisce l'istituzione, con i Comuni vicini, di un ufficio unico per i controlli interni.
3. Le modalità di attivazione e di espletamento del controllo strategico, del controllo di gestione e dei sistemi di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, sono disciplinate nel regolamento di organizzazione e nel regolamento di contabilità, in conformità ai principi generali previsti dalla normativa vigente e mediante un nucleo di valutazione.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.42

Termine per l'adozione
dei regolamenti.

1. Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto stesso.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto gli organi competenti comunali effettuano una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle, ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

Art.43

Entrata in vigore.

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo regionale, è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio ed affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecuzioni e di pubblicazione al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.